



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 giugno 2012  
(OR. en)**

**10504/12**

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0115 (NLE)**

**EEE 63  
ENV 412**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

---

**DECISIONE N. .../2012/UE DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare  
in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica  
dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in  
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune  
modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 1,  
paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno integrare nell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>1</sup> ("accordo SEE") il regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete<sup>2</sup>.
- (2) È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 268/2010 della Commissione, del 29 marzo 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi degli Stati membri da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari in base a condizioni armonizzate<sup>3</sup>.
- (3) È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1088/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 976/2009 per quanto riguarda i servizi di scaricamento e di conversione<sup>4</sup>.
- (4) È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

<sup>2</sup> GU L 274 del 20.10.2009, pag. 9.

<sup>3</sup> GU L 83 del 30.3.2010, pag. 8.

<sup>4</sup> GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 1.

<sup>5</sup> GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11.

- (5) È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 102/2011 della Commissione, del 4 febbraio 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 1089/2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi<sup>1</sup>.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE.
- (7) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> GU L 31 del 5.2.2011, pag. 13.

### *Articolo 1*

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

PROGETTO DI

**DECISIONE N. .../2012 DEL COMITATO MISTO SEE**

**del**

**che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato "accordo", in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. .../...del ...<sup>1</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete<sup>2</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 268/2010 della Commissione, del 29 marzo 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi degli Stati membri da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari in base a condizioni armonizzate<sup>3</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1088/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 976/2009 per quanto riguarda i servizi di scaricamento e di conversione<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L ...

<sup>2</sup> GU L 274 del 20.10.2009, pag. 9.

<sup>3</sup> GU L 83 del 30.3.2010, pag. 8.

<sup>4</sup> GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 1.

- (5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi<sup>1</sup>.
- (6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 102/2011 della Commissione, del 4 febbraio 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 1089/2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi<sup>2</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11.

<sup>2</sup> GU L 31 del 5.2.2011, pag. 13.

## *Articolo 1*

L'allegato XX dell'accordo è così modificato:

- 1) Il testo degli adattamenti a) e b) del punto 1j (Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito dal seguente:
  - "a) Per quanto riguarda gli Stati EFTA, le scadenze di cui all'articolo 6, lettere a) e b), e all'articolo 7, paragrafo 3, si intendono prorogate di un periodo supplementare di tre anni.
  - b) Per quanto riguarda gli Stati EFTA, le scadenze di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 24, paragrafo 1, si intendono prorogate di un periodo supplementare di tre anni.";
- 2) al punto 1jb (Decisione 2009/442/CE della Commissione) è aggiunto il seguente adattamento:

"Ai fini dell'accordo, le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:

  - a) Per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'anno indicato all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, è lo stesso anno indicato all'articolo 18, quale adattato per gli Stati EFTA.
  - b) Per quanto riguarda gli Stati EFTA, la data di cui all'articolo 18 si intende prorogata di un periodo supplementare di tre anni.";

3) dopo il punto 1jb (Decisione 2009/442/CE della Commissione) è aggiunto quanto segue:

"1jc. **32009 R 0976**: Regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 9), modificato da:

– 32010 R 1088: Regolamento (UE) n. 1088/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010 (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Per quanto riguarda gli Stati EFTA, le date di cui all'articolo 4 si intendono prorogate di un periodo supplementare di tre anni.

1jd. **32010 R 0268**: Regolamento (UE) n. 268/2010 della Commissione, del 29 marzo 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi degli Stati membri da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari in base a condizioni armonizzate (GU L 83 del 30.3.2010, pag. 8).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Per quanto riguarda gli Stati EFTA, le scadenze di cui all'articolo 8 si intendono prorogate di un periodo supplementare di tre anni.

1je. 32010 R 1089: Regolamento (CE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11), modificato da:

– 32011 R 0102: Regolamento (UE) n. 102/2011 della Commissione del 4 febbraio 2011 (GU L 31 del 5.2.2011, pag. 13).".

## *Articolo 2*

I testi dei regolamenti (CE) n. 976/2009, (UE) n. 268/2010, (UE) n. 1088/2010, (UE) n. 1089/2010 e (UE) n. 102/2011 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE *della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il..., a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche al Comitato misto SEE previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo\*.

### *Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

*I segretari*

*del Comitato misto SEE*

---

---

\* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]